

È in G.U. il decreto 219/2011 che riscrive le procedure per la tracciabilità online dei rifiuti

Sistri, nuove regole in corso d'opera

Chiavette usb ad hoc per semplificare l'applicazione del sistema

Le novità previste nel Dm Ambiente 219/2011	
Dispositivi Usb	Cresce il numero di dispositivi Usb a disposizione delle imprese più articolate
Interoperatività	Previsti appositi dispositivi Usb per interfacciare direttamente con il Sistri i software gestionali dei rifiuti
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> • La custodia dei dispositivi Usb è dei rappresentanti legali delle imprese • Derghe all'obbligo di custodia in situ se luoghi sprovvisti di sistemi di vigilanza • Soggetti delegati all'inserimento dati ricevuti responsabili solo del corretto caricamento online
Piccoli produttori di rifiuti	I produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti ≤ 10 che conferiscono a trasportatori dovranno loro comunicare da 2 aprile 2012 i dati della movimentazione per la compilazione della scheda Sistri
Gestione emergenze	Scheda Sistri ad hoc per comunicazione dati in situazioni di blocco informatico
Mutazioni aziendali	Nessuna soluzione di continuità nell'utilizzo dei dispositivi informatici in caso di cambi di gestione aziendale

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Dispositivi usb ad hoc per interoperatività e semplificazioni nelle comunicazioni dei dati. Più strumenti informatici a disposizione delle grandi imprese per colloquiare con il Sistri, dispositivi ad hoc per interfacciare con il cervellone dello stato software gestionali di terze parti, procedure semplificate per la gestione delle emergenze e mutazioni aziendali. Dopo lo slittamento al 2 aprile 2012 della partenza degli obblighi operativi del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, sancito dal dl 216/2011, un nuovo decreto del ministero dell'ambiente (il dm 10 novembre 2011, n. 219) riformula le regole procedurali per l'interazione con il cervellone Sistri. Il nuovo provvedimento (pubblicato sul supplemento ordinario n. 5 della G.U. 5 gennaio 2012 e in vigore dal giorno successivo) riscrive, infatti, il dm 18 febbraio 2011 n. 52 dello stesso Dicastero (meglio noto come «Testo unico Sistri») rivedendo tutti gli anelli della filiera: dispositivi usb, responsabilità sulla comunicazione dei dati,


compilazione schede elettroniche, problemi di connettività e cambiamenti di titolarità nella gestione dei rifiuti.

Dispositivi Usb. Con il nuovo dm 219/2011 cresce il numero di dispositivi usb che gli operatori (ossia gli enti e le imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità telematica) possono utilizzare per la comunicazione al Sistri dei dati dei rifiuti gestiti, e ciò anche con la precisazione della loro attribuità a singole «unità operative», quali (come definiti dal nuovo decreto) reparti, impianti o stabilimenti (interni alle unità locali) da cui sono autonomamente originati i rifiuti.

Dispositivi Usb interoperatività. Esordiscono con il dm 219/2011 i nuovi «dispositivi Usb per l'interoperatività», quali sistemi che consentono agli operatori di interfacciare direttamente con il cervellone Sistri i software gestionali dei rifiuti di terze parti accreditati. Tali dispositivi consentono di firmare direttamente attraverso il software utilizzato le schede Sistri nelle quali vengono registrati i dati relativi ai beni a fine vita.

Responsabilità. Responsabili della custodia dei dispositivi usb, specifica il nuovo dm

ambiente 219/2011, sono da considerarsi sempre i rappresentanti legali delle imprese che aderiscono al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti e, dunque, non i soggetti da questi eventualmente delegati al loro utilizzo. I luoghi di conservazione dei dispositivi, ancora, potranno però essere diversi dalle unità locali (od «operative») nelle quali vengono effettuate operazioni di gestione dei rifiuti qualora esse non abbiano un sistema di vigilanza o di controllo degli accessi. I soggetti delegati all'inserimento dei dati da altri soggetti ricevuti nelle schede Sistri saranno responsabili soltanto del loro corretto inserimento nel sistema informatico e non più (come preve-



deva la pregressa e originaria versione del dm 52/2011) della veridicità degli stessi.

Piccoli produttori. I produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti, in relazione ai quali gli adempimenti operativi Sistri scatteranno in pieno solo dopo il 1° giugno 2012 (in una data che specificata da un futuro dm Ambiente) dovranno dal 2 aprile 2012, nel caso conferiscano i propri rifiuti a imprese di trasporto professionali, comunicare a questi i dati relativi ai rifiuti movimentati necessari alla compilazione della relativa scheda Sistri e conservarne (per tre anni) le relative copie che riceveranno dal trasportatore e dall'impianto di recupero/smaltimento.

Gestione emergenze. La scriminante della mancata disponibilità dei mezzi informatici per effettuare le dovute comunicazioni al Sistri entro le previste tempistiche contemplerà anche le ipotesi in cui il problema sarà dovuto a ritardi nella consegna dei dispositivi da parte della Pubblica amministrazione o da problemi tecnici che hanno colpito soggetti a monte o a valle di quelli obbligati alle dichiarazioni. In quest'ultimo caso è infatti prevista una procedura ausiliaria che permetterà agli operatori «imbottigliati» di registrare su una nuova scheda Sistri (da scaricare dal relativo portale) le informazioni sulla propria movimentazione dei rifiuti.

Mutazioni aziendali. Nessuna soluzione di continuità in caso di cessioni, affitti, trasformazioni, scissioni e fusioni aziendali. Tramite una apposita procedura (ibrida tra il cartaceo e l'informatico) sarà possibile comunicare i predetti cambiamenti al Sistri senza l'obbligo di dover restituire i dispositivi informatici necessari al colloquio con il sistema, i quali saranno semplicemente reindirizzati nell'intestazione.

L'operatività del Sistri. Il termine a partire dal quale

i soggetti interessati dovranno adempiere agli obblighi operativi del Sistri (ossia: comunicazione rifiuti gestiti al cervellone gestito dall'Arma dei Carabinieri; tracciamento satellitare mezzi di trasporto; monitoraggio ingresso/uscite da discariche), lo ricordiamo, dipende dalla natura degli stessi: dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 scatterà, infatti, (in base a quanto stabilito dal dl 216/2011, cd. «Milleproroghe») l'obbligo per i medi e grandi gestori di rifiuti; dopo il 1° giugno 2012 (e secondo la data stabilita da un futuro dm Ambiente) sarà invece la volta (secondo quanto stabilito dal dl 138/2011) dei produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di 10 dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 kg/litri al giorno.

© Riproduzione riservata